



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Via G. Marconi, 9

Tel. 0564 973511 – Fax 0564 957155

SERVIZIO 1 - AMMINISTRATIVO

e-mail: m.fazzi@comune.casteldelpiano.gr.it

http: www.comune.casteldelpiano.gr.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' DI BARBIERI, PARRUCCHIERI E AFFINI.

- **Approvato con Deliberazione Consiliare N. 12 DEL 06/04/2007**
- **Pubblicata dal 23/04/2007 al 03/05/2007**
- **Seconda pubblicazione dal 15/05/2007 al 30/05/2007**
- **Entrato in vigore dal 31/05/2007**

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

"Oggetto del regolamento"

Chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale, anche a titolo gratuito attività di barbiere per uomo, parrucchiere per signora, estetista, manicure, pedicure estetico, truccatore, depilatore, massaggiatore facciale, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato nonché negli appositi reparti negli alberghi, anche diurni, deve essere provvisto di apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco ai sensi della Legge 14/02/1963 n. 163 e del 23/12/1970 n. 1142.

Sono soggette a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti, le suddette attività, siano esse, svolte in forma individuale o societaria, di persone o capitale, ai sensi della Legge 08/08/1985 n. 443 e della L.R. b. 29 del 23/04/1988.

Le predette attività non possono svolgersi in forma ambulante.

I titolari delle autorizzazioni di cui sopra potranno tuttavia essere autorizzati dal Sindaco ad espletare le predette attività presso il domicilio delle persone che per ragioni di impedimento fisico, siano impossibilitate a muoversi dalla propria abitazione .

ARTICOLO 2

"Definizione di barbiere per uomo, parrucchiere per donna e mestieri affini"

E' considerata attività di barbiere per uomo (acconciatore maschile) quella relativa al taglio dei capelli, acconciature o colorazione degli stessi del solo uomo, il taglio della barba e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

E' considerata attività di parrucchiere per donna (acconciatore femminile), quella relativa al taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi per sola donna, e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

E' considerata attività di mestieri affini quella relativa all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume che non implicano prestazione di carattere medico curativo/sanitaria come quello di: estetista/visagista, truccatore, depilatore, manicure, pedicure estetico, massaggiatore facciale.

ARTICOLO 3

"Requisiti"

Il rilascio dell'autorizzazione dell'attività di barbiere per uomo, parrucchiere per donna e mestieri affini (di cui all'Art. 2) é subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, della relativa qualificazione professionale.

Per le imprese societarie aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 e alla L.R. n. 29/88 la qualificazione professionale dovrà essere posseduta dalla maggioranza dei soci.

Per le imprese non aventi i requisiti di cui alla L.443/85 e alla L.R. 29/88 la qualificazione professionale dovrà essere posseduta dal direttore dell'azienda.

I locali destinati all'esercizio dell'attività di cui sopra per essere ritenuti idonei dovranno avere:

- 1) una balza di mt 2.00 di materiale lavabile ed il pavimento dovrà avere una bocca di scarico in sifone;
- 2) una superficie di dimensioni sufficienti per l'attività che deve svolgere ed in generale quando siano osservati i canoni di igienicità e funzionalità richiesti dai servizi cui sono destinati, ritenuti idonei dalla competente Autorità Sanitaria;
- 3) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- 4) arredamento di facile pulizia;
- 5) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in apposito armadietto;
- 6) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata per i rifiuti;
- 7) luce ed aria direttamente dall'esterno.

Tali esercizi, tuttavia, anche se situati nell'abitazione dell'esercente devono avere una idonea sala di attesa convenientemente separata dal locale ove si svolge l'attività . Qualora negli stessi locali debbano svolgersi due o più attività fra quelle indicate all'Art.2 del presente regolamento, i locali stessi dovranno essere opportunamente adattati in modo da consentire a ciascuna attività risultati distinti dalle altre.

Al fine della sicurezza statica dei locali destinati all'esercizio delle attività di cui sopra, che non siano situati al piano terra dovrà essere tenuto conto dell'affluenza dei clienti e delle attrezzature installate nei locali stessi.

ARTICOLO 4

"Titolarità dell'impresa

Una stessa impresa può ottenere l'autorizzazione per esercitare nello stesso locale, con un'unica autorizzazione , una o più attività fra quelle indicate nell'Art. 2 del presente regolamento sempre che ricorrano tutte le altre condizioni previste dal regolamento stesso (possesso della qualificazione professionale- rapporto autorizzazione/popolazione distanza fra gli esercizi).

Parimenti può essere concessa l'autorizzazione per svolgere negli stessi locali, da parte di imprese diverse, due o più attività fra quelle indicate all'Art. 2.

Le autorizzazioni congiunte verranno calcolate, per ogni singola specificazione come altrettante autorizzazioni ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni da rilasciarsi nell'ambito del Capoluogo e frazioni in relazione a quanto previsto dal successivo Art. 7.

Salvo quanto previsto dall'Art. 5, é fatto divieto di rilasciare allo stesso titolare più di una autorizzazione contemporanea per distinti esercizi.

ARTICOLO 5

"Forme associative"

Al fine di promuovere e agevolare l'organizzazione razionale del settore, é consentito ai titolari delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere per uomo e parrucchiere per donna e mestieri affini, di formare imprese societarie mantenendo l'apertura di tutte o parte di singoli esercizi di i soci o la società sono titolari.

Per quanto attiene l'intestazione delle autorizzazioni ed il calcolo dello stesso ai fini del numero delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di barbiere da rilasciare nel capoluogo o frazioni si applicano le disposizioni previste dal precedente Art. 4 e successivo Art. 7.

ARTICOLO 6

"Domanda di autorizzazione"

(DISAPPLICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 06/04/2007)

Le domande per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere per uomo e parrucchiere/a per donna e mestieri affini, deve essere presentata al Sindaco in carta legale.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- 1) Cognome e nome, data e luogo di nascita (per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla L.443/85, tali dati dovranno essere riferiti alla persona cui é affidata la direzione dell'azienda.
- 2) Caratteristiche, numero dei vani, ubicazione dei locali dove l'attività sarà svolta;
- 3) Se, l'attività sarà svolta presso il domicilio dell'interessato o presso enti, associazioni, istituto o azienda.
- 4) Qualora l'attività sarà svolta presso il domicilio del richiedente questi dovrà consentire, con apposita autorizzazione, i controlli da parte dell'autorità competente, nei locali adibiti all'esercizio della professione.
- 5) Se i locali sono posti o meno a piano terra e con accesso diretto dalla pubblica strada.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) Certificato rilasciato dalla C.P.A. (Commissione Provinciale Artigianato) attestante il possesso, da parte dell'impresa di cui é o sarà titolare il richiedente, dei requisiti della L.443/85 d della L.R. 29/88 qualora si tratti d'impresе artigiane.
- b) Certificato comprovante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda e, quando si tratti di imprese aventi i requisiti previsti dalla L. 443/85 e L.R. 29/88 della qualificazione professionale della maggioranza dei soci.
- c) Planimetria dei locali 1:100 con indicata la relativa ubicazione.
- d) Per imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla L.443/85 e L.R. 29 del 23/4/88 Art. 3 e della L.R. 29/88 dovranno essere allegati, oltre ai documenti indicati ai punti B - C l'atto costitutivo della società nonché i certificati comprovanti l'avvenuta iscrizione nel registro della Camera di Commercio.

ARTICOLO 7

"Rapporto autorizzazioni popolazione - Distanze fra esercizi"

(DISAPPLICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 06/04/2007)

Il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio delle singole attività indicate

all'Art. 2, tenuto conto della popolazione residente e fluttuante e del numero degli addetti viene stabilito nel seguente modo:

ZONA CAPOLUOGO

- * Per il settore barbieri per uomo:
 - una autorizzazione ogni settecento (700) abitanti;
- * Per il settore parrucchieri/e:
 - una autorizzazione ogni cinquecento (500) abitanti;
- * Per il settore mestieri affini:
 - una autorizzazione ogni milletrecento (1300) abitanti.

Distanza minima fra gli esercizi dello stesso settore e m.100 (cento) calcolati seguendo la via pedonale più breve fra gli stessi.

I suddetti parametri non si applicano agli esercizi esistenti o alle domande già approvate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

ZONA FRAZIONI

Per le frazioni può essere rilasciata una autorizzazione per barbieri per uomo, una autorizzazione per parrucchiere/a per donna e una autorizzazione per mestieri affini.

ARTICOLO 8

"Commissione Consultiva - Sua composizione - Sue competenze"

L'autorizzazione di cui all'Art. 1 é rilasciata dal Sindaco previa parere di una Commissione consultiva.

La Commissione é presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed é composta da:

- Tre rappresentanti della categoria degli artigiani.
- Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
- Da un Funzionario medico pubblico designato dalla U.S.L. competente per territorio.
- Dal Comandante della Polizia Municipale.
- Da un rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato, o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

La Commissione é nominata dal Consiglio Comunale, essa scade contemporaneamente al Consiglio Comunale ma continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

I suoi componenti possono essere riconfermati.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

I pareri della Commissione sono presi a maggioranza dei voti dei presenti

La Commissione, oltre che in merito al rilascio delle autorizzazioni, esprime parere su ogni altro problema inerente all'applicazione del regolamento, qualora il Sindaco lo ritenga necessario.

ARTICOLO 9

Accoglimento della domanda - comunicazione - accertamenti"

Entro quindici giorni dalla data del parere espresso dalla Commissione di cui all'Art. 8, il Sindaco provvede a comunicare all'interessato l'avvenuto accoglimento della domanda e dispone contemporaneamente:

- 1) L'accertamento dei requisiti dei locali, delle attrezzature delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere per uomo, parrucchiere per donna e mestieri affini.
- 2) L'accertamento dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti usati in dette attività .
- 3) L'accertamento della idoneità sanitaria del personale addetto all'esercizio.
- 4) L'accertamento della idoneità statica dei locali da adibire all'esercizio quando gli stessi non siano a piano terra.
- 5) L'accertamento della distanza tra l'ubicazione della nuova attività e gli esercizi della stessa specializzazione professionale esistenti.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio é subordinato al nulla osta della U.S.L. e dell'Ufficio Tecnico Comunale attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso, le spese per i sopralluoghi e i diritti dovuti per le prestazioni nell'interesse dei privati sono a carico dell'interessato.

ARTICOLO 10

"Decadenza per mancanza dei requisiti Igienico Sanitari

Qualora il richiedente non abbia provveduto entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda, a rendere i locali rispondenti ai requisiti previsti dall'Art. 3 del presente regolamento, la domanda stessa si intenderà decaduta.

ARTICOLO 11

"Decadenza per mancata attivazione dell'esercizio"

La mancata attivazione dell'esercizio nei tre mesi successivi dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, come pure la chiusura per oltre tre mesi di un esercizio già attivato, comporta la decadenza dell'autorizzazione concessa.

Tale decadenza viene dichiarata dal Sindaco previo avvertimento scritto al titolare.

Qualora il titolare dimostri di non aver potuto aprire o mantenere aperto l'esercizio per cause indipendenti dalla propria volontà o comunque per cause gravi di forza maggiore, il Sindaco previ accertamenti e sentita la Commissione Consultiva, potrà concedere congruo periodo di proroga del termine stabilito, la cui durata non potrà in ogni caso essere superiore ad un anno.

ARTICOLO 12

"Diniego di accoglimento della domanda e comunicazione"

Il diniego di accordare l'autorizzazione motivato e comunicato al richiedente entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della domanda come previsto dal 2^a Comma - Art. 3 - L.161/61 non modificato dalla Legge 1142/70.

Nel caso di rifiuto al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività prevista dal regolamento, l'interessato potrà ricorrere agli organi competenti entro il termine previsto dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 13

"Trasferimento d'Esercizio"

Per il trasferimento della sede dell'esercizio dovranno presentare apposita domanda al Sindaco in competente bollo, contenente oltre agli estremi dell'autorizzazione in atto, i dati relativi ai punti 1) 2) 3) 4) del precedente Art. 6 e fermo restando il rispetto delle distanze previste dal precedente Art. 7.

La domanda inoltre dovrà essere corredata della planimetria di cui all'Art. 6.

Il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi locali é subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dall'Art. 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 14

"Ampliamento dei locali dell'esercizio"

Nei casi di ampliamento dei locali negli esercizi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco, contenente oltre agli estremi dell'autorizzazione in atto i dati relativi al punto 2 del precedente Art. 6.

Il rilascio di autorizzazione per i nuovi locali é subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dall'Art. 3.

ARTICOLO 15

"Variazione della titolarità dell'autorizzazione"

Per la variazione nella titolarità delle autorizzazioni da ditta individuale a società costituita nelle forme di Legge, gli interessati dovranno presentare apposita domanda in carta legale al Sindaco.

Per la variazione da ditta individuale a società costituita nelle forme di Legge la domanda, oltre gli estremi della ditta individuale, intestataria dell'autorizzazione in atto, dovrà contenere i dati relativi ai soci ed essere corredata del certificato comprovante il possesso della qualificazione professionale di tutti i soci o della maggioranza di essi.

Per la variazione da società a ditta individuale la domanda, oltre a contenere gli estremi della ditta

societaria intestataria dell'autorizzazione, dovrà essere firmata dal richiedente e dai legali rappresentanti della società o che cede la gestione.

ARTICOLO 16

"Subingresso per atto tra vivi o per causa di morte"

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine il subentrante deve presentare domanda al Sindaco, in carta da bollo, intesa ad ottenere una nuova autorizzazione al proprio nome corredata dalla documentazione seguente:

A) CASO DI SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI:

- 1) Dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del cedente, unitamente alla riconsegna in Comune dell'autorizzazione stessa;
- 2) Contratto o scrittura privata, debitamente registrata, di compravendita dell'esercizio;
- 3) Certificato attestante la qualificazione professionale del richiedente e, quando si tratti d'impresa societaria avente i requisiti previsti dalla L.433/85, certificato attestante la qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
- 4) Certificato attestante la qualificazione professionale della persona che assume la direzione dell'azienda quando trattasi di imprese diverse da quelle previste dalla L. 433/85;

B) CASO DI SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE:

- 1) Certificato di morte del titolare dell'autorizzazione, unitamente alla riconsegna della medesima;
- 2) Atto Notorio dal quale risultino gli eredi legittimi;
- 3) Dichiarazione di rinuncia da parte degli eredi di cui all'art. 5 - 3^a Comma - L. 433/85;
- 4) Certificato di qualificazione professionale del richiedente o dei richiedenti l'autorizzazione a seconda delle fattispecie previste dai punti 3 e 4 della lettera A) del presente articolo;
- 5) Certificato recante l'autorizzazione di Legge da parte del Giudice nel caso esistano eredi minori;
- 6) Ricevuta di avvenuta denuncia di successione;

Nel caso di trasferimento della sola gestione, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare del negozio che ha diritto ad ottenerla sempre che faccia richiesta al Sindaco entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione della gestione.

ARTICOLO 17

"Successione ereditaria"

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività per un quinquennio, secondo le norme stabilite dalla Legge 443/85.

La qualità di erede deve essere presentata e dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

Decorso il quinquennio l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che l'erede o la maggior parte di essi (legittimi eredi) non comprovi/no il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 2 della L.23/12/1970 n. 1142.

La domanda deve essere redatta in carta bollata.

ARTICOLO 18

"Commercio dei prodotti"

I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere per uomo, parrucchiere per donna e mestieri affini che intendano effettuare nel proprio esercizio anche l'attività di vendita al minuto di profumeria e di oggetti da toeletta dovranno richiedere il rilascio di apposita autorizzazione comunale in base alle vigenti norme e dell'autorizzazione dell'UTIF.

Non é comunque consentita la vendita di profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinati, prodotti per colorazione e cura della pelle, dei capelli, delle unghie, nonché prodotti destinati in genere alla pulizia personale che contengano alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico.

ARTICOLO 19

"Obblighi dei titolari delle autorizzazioni"

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi previsti dal presente regolamento di esporre all'ingresso del locale, ben visibile, oltre all'autorizzazione di cui al precedente Art. 1 anche l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio nonché le tariffe delle prestazioni nel locale.

E' fatto inoltre assoluto divieto di collocare strumenti relativi all'attività di estetica negli esercizi in cui il titolare non abbia l'autorizzazione ad esercitare tale attività .

ARTICOLO 20

"Norme igieniche (attrezzature e personale)"

Nel caso sia possibile, deve essere utilizzato il materiale monouso.

Tutti gli arnesi di lavoro, dopo l'uso, debbono essere accuratamente lavati e poi disinfettati in soluzione acquosa, preferibilmente con ipoclorito di sodio al 10% o equivalenti procedimenti.

Chiunque eserciti dette attività deve essere in possesso di certificazione di idoneità sanitaria.

Il personale deve curare costantemente l'igiene personale ed in particolare lavarsi le mani prima di ogni servizio;
durante il lavoro deve indossare una sopraveste pulita.

ARTICOLO 21

"Sanzioni"

I contravventori alle norme presenti in questo regolamento sono soggetti alle sanzioni

previste dagli Artt. 106 e seguenti TULPC approvato con R.D. 03/03/1934 n. 383 e successive modificazioni.

Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco ordina la cessazione immediata delle attività abusive.

Qualora decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'intimazione, l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone la chiusura dell'esercizio anche per le attività autorizzate.

ARTICOLO 22

"Rinvio ad altre disposizioni di Legge"

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della L. 08/08/1985 n. 443 della L. 14/02/1963 n. 163 e della L. n.1142 del 22/12/1970, della L. 19/01/1955 n. 25 e infine del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e del TULPC e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 23

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione ai sensi di Legge e annulla e sostituisce quello precedente.